


COMUNE DI CONCESIO

Statuto Comunale



**Adottato dal Consiglio Comunale
nelle sedute del 25 ottobre 2001 con deliberazione n.91
e del 29 novembre 2001 con deliberazione n.117
modificato il 7 novembre 2002 con deliberazione n.88
modificato il 19 giugno 2007 con deliberazione n.28
modificato il 29 settembre 2014 con deliberazione n.28**

STATUTO

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Stemma - Gonfalone - Bandiera
- Art. 4 - Albo pretorio on line

Titolo II
COMPITI E FINZIONI

- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 - Tutela della salute
- Art. 7 - Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale
- Art. 8 - Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero
- Art. 9 - Assetto e utilizzazione del territorio
- Art. 10 - Sviluppo economico
- Art. 11 - Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 12 - Aziende speciali
- Art. 13 - Struttura delle aziende speciali
- Art. 14 - Istituzioni
- Art. 15 - Società per azioni o a responsabilità limitata
- Art. 16 - Convenzioni
- Art. 17 - Consorzi
- Art. 18 - Accordi di programma

Titolo III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

- Art. 19 - Gli organi del Comune - durata del loro mandato

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 20 - Composizione ed elezione
- Art. 21 - I Consiglieri Comunali
- Art. 22 - Il Consigliere incaricato
- Art. 23 - Prima seduta
- Art. 24 - Sedute consiliari
- Art. 25 - Validità delle sedute
- Art. 26 - Adozione dei provvedimenti
- Art. 27 - Dichiarazione d'urgenza
- Art. 28 - Le Commissioni Consiliari
- Art. 29 - Regolamento Consiliare
- Art. 30 - Il ruolo del Consiglio Comunale

Titolo IV
IL SINDACO

- Art. 31 - Elezione e durata in carica
- Art. 32 - Funzioni
- Art. 33 - Competenze
- Art. 34 - Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo
- Art. 35 - Vice Sindaco

Titolo V
LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 36 - Composizione e nomina della Giunta Comunale
- Art. 37 - Attribuzioni della Giunta
- Art. 38 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta
- Art. 39 - Organizzazione della Giunta
- Art. 40 - Funzionamento della Giunta
- Art. 41 - Definizione delle linee programmatiche

- Art. 42 - Mozione di sfiducia

Titolo VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

- Ordinamento dei servizi e degli uffici
- Art. 43 - Organizzazione dei servizi e degli uffici
- Art. 44 - Ordinamento dei servizi e degli uffici

Organizzazione del personale

- Art. 45 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 46 - Compiti e funzione dei responsabili di settore
- Art. 47 - Il Segretario Comunale - stato giuridico e trattamento economico
- Art. 48 - Segretario Generale
- Art. 49 - Vice Segretario Generale

Titolo VII
FINANZIA E CONTABILITÀ

- Art. 50 - Ordinamento finanziario del Comune
- Art. 51 - Demanio e patrimonio
- Art. 52 - Attività finanziaria del Comune
- Art. 53 - Contabilità comunale: il bilancio
- Art. 54 - Contabilità comunale: il conto consuntivo
- Art. 55 - I contratti
- Art. 56 - Revisione economico - finanziaria
- Art. 57 - Controllo economico della gestione
- Art. 58 - Tesoreria
- Art. 59 - Responsabilità

Titolo VIII
IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 60 - Compiti e funzioni

Titolo IX
PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 61 - Principi
- Art. 62 - Istituti della partecipazione
- Art. 63 - Libere forme associative
- Art. 64 - Organismi di partecipazione e di consultazione
- Art. 65 - Referendum
- Art. 66 - Consiglio Comunale dei ragazzi
- Art. 67 - Petizioni
- Art. 68 - Il diritto di azione popolare
- Art. 69 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo
- Art. 70 - Diritto di accesso alle strutture

Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 71 - Approvazione dello Statuto e sue variazioni
- Art. 72 - Entrata in vigore dello Statuto

**PRINCIPI GENERALI ED
ELEMENTI COSTITUTIVI****TITOLO I****Art. 1 – Definizione**

1. Il Comune di Concesio è Ente territoriale locale autonomo che opera nell'ambito della unità ed indivisibilità della Repubblica secondo le leggi dello Stato e della Regione Lombardia.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite dalle Leggi Statali e Regionali.

Art. 2 – Territorio

1. Il Comune di Concesio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Le rettifiche e le variazioni dei confini comunali potranno essere predisposti nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.

Art. 3 – Stemma – gonfalone - bandiera

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 27 ottobre 1965 del Presidente della Repubblica ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 27 ottobre 1965 del Presidente della Repubblica.

3. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

4. Il Comune con atto n. 57 del 13.09.2009 ha adottato come simbolo la bandiera che viene utilizzata in pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che richiedono la partecipazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 -Albo pretorio online

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Le pubblicazioni degli atti amministrativi vengono effettuate in ottemperanza alla normativa vigente.

**TITOLO II
COMPITI E FUNZIONI****Art. 5 – Funzioni**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promuove lo sviluppo dei cittadini sia come singoli, sia nelle formazioni sociali, espressive della loro personalità

nell'ambito dei principi e degli obiettivi della Repubblica, nonché il rispetto dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.

2. Realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo per quanto di competenza alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione.

3. Esercita funzioni proprie e attribuite, o delegate, dalle Leggi dello Stato e della Regione.

4. Garantisce la partecipazione dei cittadini, anche in forma associativa alle scelte ed alla gestione della Comunità.

Art. 6 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento a tutte quelle categorie di cittadini che abbiano bisogno d'intervento.

Art. 7 – Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Individua e tutela il patrimonio storico, artistico, culturale ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Art. 8 –Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e quello proprio delle tradizioni locali ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, e promuove la creazione di idonee strutture.

Art. 9 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e artigianali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dalla programmazione urbanistica.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di viabilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia con gli strumenti predisposti dalle leggi Statali e Regionali.

Art. 10 – Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura, con particolare riguardo alle attività proprie di zona.

Art. 11 – Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge. La stipula di apposite convenzioni è finalizzata allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e di determinati servizi e che la stessa è possibile esclusivamente tra enti locali.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la

gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 12 – Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. L'Azienda speciale, essendo ente strumentale del Comune può operare in un ambito territoriale coincidente con quello del Comune che la istituisce ed i servizi di sua competenza sono tesi a garantire la loro migliore economicità e qualità dei servizi.

4. All'atto di eventuali trasformazioni in aziende speciali di strutture comunali, verrà trasferito o convenzionato, nell'identica posizione, il personale operante nelle strutture stesse.

Art. 13 – Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Lo statuto delle aziende speciali disciplina la nomina dell'organo di revisione delle stesse. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 14 – Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 15 – Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Consiglio comunale sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata, a capitale pubblico, se il Comune possiede quote di partecipazione superiori al 10%".

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 16 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni, finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, che sono possibili esclusivamente tra enti locali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 17 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 18 – Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi

dell'art. 34, comma 4, del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 19 – Gli organi del Comune – Durata del loro mandato

1. Sono organi del Comune:

- il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto. È previsto altresì il Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale ed ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del Regolamento.

Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale facendo osservare il Regolamento.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale:

in particolare:

- a) Concede la facoltà di parlare, dirige e modera le discussioni assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento.
- b) Pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare.
- c) Stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati.
- d) Mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione degli Agenti di Polizia Municipale ivi assegnati.
- e) Ha facoltà di richiamare i consiglieri e può sospendere o chiudere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente; nel caso di assenza od impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere Anziano o, all'occasione, dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo. Spetta altresì, al Vice Presidente la presidenza dell'Assemblea in caso di revoca, o decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

6. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

7. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

8. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

9. In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio Comunale

Art. 20 – Composizione ed elezione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto in merito alla decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

2. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali, nonché dal presente Statuto.

4. È garante, inoltre, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale verso tutti i cittadini.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e con apposito regolamento devono essere disciplinate le modalità attraverso le quali sono fornite allo stesso, nonché ai gruppi consiliari, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, utilizzando gli uffici comunali ed il personale di ruolo ivi inquadrato.

6. Il Consiglio Comunale ha competenza su tutte le materie previste espressamente dalla legge e dallo statuto; in particolare sui seguenti atti fondamentali:

- a) Lo statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- b) I programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali, ed urbanistici, le eventuali deroghe ad essi, i programmi annuali e pluriennali di attuazione degli

- strumenti urbanistici, i pareri da rendere nelle dette materie.
- c) Le convenzioni con altri Comuni, quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative.
 - d) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
 - e) L'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
 - f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
 - g) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
 - h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari.
 - i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
 - j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari.
 - k) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

7. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta Comunale e da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21- I Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera collettività locale senza vincolo di mandato.
2. Le ineleggibilità ed incompatibilità alla carica sono disciplinate dalla Legge.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di

surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dal Consiglio Comunale nei limiti di legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

6. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

7. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, diritto, di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

9. I Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dal regolamento consiliare.

10. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

11. I Consiglieri Comunali hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della Giunta vengano sottoposte al controllo di legittimità nei casi e nelle forme previste dall'art. 127 del D.lgs. 267/2000.

12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del D.lgs. 267/2000.

13. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

14. E' Consigliere anziano il Consigliere che, esclusi i candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza). A parità di cifra individuale è consigliere anziano il più anziano di età.

15. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti, previa contestazione scritta da parte del Presidente del Consiglio e qualora nei successivi 15 giorni non sia pervenuta allo stesso alcuna giustificazione. Il Presidente, nei successivi 15 giorni, convoca il Consiglio Comunale per la valutazione delle cause di giustificazione, per l'eventuale adozione del provvedimento di

decadenza e per la surrogazione del Consigliere decaduto.

16. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

17. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento, da almeno due componenti.

18. Il Consigliere o i Consiglieri che non si riconoscono in alcun gruppo consiliare transitano nel gruppo misto.

19. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Art. 22- Il Consigliere Incaricato

1. Il Sindaco, nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio Comunale, può incaricare uno o più Consiglieri con funzioni di collaborazione con l'Assessore delegato per materia.

2. Il Consigliere incaricato, in accordo con l'assessore, svolge compiti di approfondimento tematico.

3. Il Sindaco può revocare l'incarico in qualsiasi momento, ove il consigliere incaricato non si attenga alle linee politiche amministrative.

Art. 23 - Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto provvede ad esaminare la condizione degli eletti e alla convalida o alla dichiarazione di ineleggibilità degli stessi per i motivi e con le modalità di cui al D.lgs. 267/2000.

3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi del D.P.R. 223/1967.

Art. 24 - Sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria di ciascun anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente è presieduto dal vice Presidente. In caso di loro assenza, il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano.

4. Il Consiglio viene convocato in via straordinaria:

a) Dal Presidente con provvedimento contenente la data della seduta e gli argomenti da trattare.

b) Su richiesta motivata dei Consiglieri in carica (4 almeno) contenente le questioni da inserire all'ordine del giorno.

c) Dal Prefetto ai sensi dell'art. 39 C. 5 del D.lgs. 267/2000.

5. Nel caso previsto dalla lettera b) la seduta è fissata dal Presidente entro 20 giorni dalla data di arrivo, al protocollo generale, della richiesta.

6. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri in carica.

7. Nelle ipotesi previste nel comma 4 -lettere b), c) l'ordine del giorno può essere integrato dal Presidente.

8. Il Presidente, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri, secondo le modalità indicate in apposito regolamento, sulle questioni sottoposte all'ordine del giorno del Consiglio.

9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

10. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

11. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

12. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 25 - Validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

Art. 26 - Adozione dei provvedimenti

1. Le deliberazioni si intendono adottate con l'ottenimento della maggioranza assoluta dei votanti, salvo l'ipotesi di necessità di maggioranze qualificate.

2. Non vanno computati, ai fini della determinazione dei votanti, i Consiglieri che si astengono e quelli che si allontanano dall'aula prima della votazione.

3. Il Segretario del Comune partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione, sottoscrivendo i verbali insieme con il Sindaco o con chi presiede la seduta.

Art. 27- Dichiarazioni d'urgenza

1. Nei casi di motivata urgenza il Consiglio, con separata votazione, può dichiarare le deliberazioni immediatamente eseguibili, col voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. In tal caso la delibera produce effetti fin dalla sua adozione.

3. Analoghi poteri sono attribuiti alla Giunta.

Art. 28 – Le Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni Consiliari, Commissioni d'inchiesta e Commissioni Speciali ed Extraconsiliari.

2. Apposito Regolamento disciplina la loro composizione, garantendo la partecipazione proporzionale dei gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, nonché la competenza, le procedure, i limiti, i poteri e autonomia finanziaria per il loro funzionamento.

3. Alle Commissioni possono essere attribuiti anche i poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.

4. E' esclusa l'attribuzione, o delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi.

5. Con la delibera costitutiva delle commissioni di cui al comma 1, il Consiglio Comunale disciplina i poteri e le modalità di funzionamento di esse.

6. Le Commissioni di cui al comma 1 possono essere costituite, su proposta di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati con deliberazione adottata a maggioranza, per svolgere finalità indicate nella proposta stessa.

Art. 29– Regolamento Consiliare

1. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale con particolare riguardo alle seguenti materie:

- a) La definizione delle sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
- b) Le modalità di convocazione e di notifica dell'avviso.
- c) La formulazione dell'ordine del giorno.
- d) La presidenza delle sedute.
- e) La validità delle sedute e delle deliberazioni.
- f) Modalità di svolgimento delle sedute.
- g) I procedimenti di approvazione degli atti.
- h) Le sedute segrete.
- i) Le votazioni a scrutinio segreto.
- l) La verbalizzazione e assistenza del Segretario Generale.
- m) Il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo.
- n) Interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- o) Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.
- p) La partecipazione di esterni per relazioni e consulenze.

2. Il regolamento ed ogni sua successiva variazione o modificazione sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 30– Ruolo del Consiglio Comunale

1. In relazione al primo comma dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000, che indica nel Consiglio l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, e al primo comma dell'art. 4 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, il Consiglio Comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione locale.

2. Ogni Consigliere può segnalare, anche di propria iniziativa, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario comunale, secondo le rispettive competenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione.

**TITOLO IV
Il Sindaco****Art. 31– Elezione e durata in carica**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e con le modalità previste dalla legge.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tal caso, sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 32 – Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, ufficiale di governo, autorità sanitaria locale ed autorità di pubblica sicurezza.

2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutti i suoi compiti dal Vice Sindaco, di cui all'art. 35 successivo.

4. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale, nella prima seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla in tutti i casi previsti dalla legge ed in ogni manifestazione pubblica, in cui sia chiamato a rappresentare il Comune.

6. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è componente del Consiglio a tutti gli effetti, pertanto rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri necessario per rendere legale la seduta

del Consiglio Comunale ed a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri.

Art. 33 – Competenze

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli Organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui all'art. 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro 45 giorni dall'insediamento.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, nonché procede alla revoca dello stesso con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.lgs. 267/2000 nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
8. Il Sindaco indice i referendum comunali.
9. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
10. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
11. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.
12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con

esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 34 – Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
 - b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.
 - c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.
 - d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, dove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 35 – Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli Organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.
3. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta Comunale, esclusivamente tra gli Assessori Consiglieri Comunali.

TITOLO V LA GIUNTA COMUNALE

Art. 36- Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sette Assessori.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, discussi ed approvati dal Consiglio con apposito atto deliberativo entro 30 gg.

3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non Consiglieri, nel numero massimo di 3 purché in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere.

4. La nomina di membri esterni alla carica di Assessore dovrà essere motivata dal Sindaco.

5. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute consiliari ed alla discussione, ma non concorrono al computo delle presenze per la validità della seduta e non hanno diritto al voto.

7. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi, anche elettivi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 37 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nel governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto attribuite al Sindaco, al Segretario Generale o ai Responsabili dei settori comunali.

Art. 38- Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:

- a. Dimissioni.
- b. Revoca.
- c. Decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale ne prende atto immediatamente e provvede alla eventuale nomina del sostituto dandone comunicazione contestualmente ai Capigruppo Consiliari e al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone immediata e motivata comunicazione

all'interessato ed ai Capigruppo Consiliari, nonché al Consiglio nella prima seduta utile dopo il verificarsi dell'evento.

Art. 39 – Organizzazione della Giunta

1. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

3. La Giunta fornisce ai Dirigenti dell'Ente e/o ai Responsabili dei Settori gli indirizzi politici per la realizzazione dei programmi e dei progetti obiettivo.

Art. 40- Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa pure l'ordine del giorno della seduta.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica.

3. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta.

4. Il Segretario Generale è responsabile della formalizzazione dell'atto deliberativo e della sua pubblicazione all'albo pretorio su attestazione del Messo Comunale.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 41 –Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, nella seduta di cui all'art. 23 dello statuto, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio procede all'esame della proposta di cui al precedente comma, alla sua discussione ed eventuale integrazione, concludendo i propri lavori con apposita votazione.

Art. 42- Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco, che viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell' art. 141 del D.lgs. 267/2000.

TITOLO VI

**ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
Ordinamento dei servizi e degli uffici**

Art. 43- Organizzazione dei servizi e degli uffici

1. Il Comune organizza i propri servizi e gli uffici in maniera autonoma e coerente con la struttura del territorio, con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici e sociali, decisi dal Consiglio Comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'efficienza, dell'efficacia e delle economicità della gestione.

3. Informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo che competono agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile che spettano al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai Responsabili degli uffici e servizi.

4. Gli Organi istituzionali del Comune ed i Dipendenti responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze dei cittadini e degli interessati con sollecitudine e con tempestività, nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e dal conseguente regolamento attuativo.

Art. 44 - Ordinamento dei servizi e degli uffici

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, definisce l'articolazione della struttura e stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici.

2. I regolamenti rispetteranno il principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Generale e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Organizzazione del personale

Art. 45- Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, nel rispetto delle norme statutarie, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distribuzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e

funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore, al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Settori.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, imparzialità, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, efficacia, economia di gestione e flessibilità della struttura.

3. Gli uffici e i servizi operano sulla base dell'analisi delle esigenze dei cittadini, adeguando la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari degli uffici e servizi aperti al pubblico vengono stabiliti per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, armonizzati per un ottimale servizio all'utenza e correlati con le esigenze di funzionalità degli uffici legate al disbrigo del lavoro d'ufficio.

5. Nei limiti della dotazione d'organico, l'Amministrazione comunale in relazione ai fabbisogni ed alle esigenze di operare un riequilibrio tra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, anche con riferimento ai singoli carichi di lavoro, può stabilire l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso l'attuazione dei processi di mobilità quale strumento di miglioramento organizzativo.

6. La mobilità interna che può costituire un arricchimento professionale è strumento di gestione del personale per l'adeguamento degli organici agli indirizzi ed ai programmi del Comune, nonché alle esigenze contingenti o permanenti organizzative.

7. La mobilità esterna non può essere concessa di norma nei primi anni di lavoro alle dipendenze del Comune. Il regolamento di organizzazione stabilirà i tempi di permanenza e le procedure e disciplinerà i casi straordinari che potranno consentire la riduzione dei termini stabiliti.

8. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente del Comune è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati integrativi degli stessi, mentre le modalità di accesso al rapporto di pubblico impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali sono disciplinati dalla legge.

9. Il regolamento organico determina i criteri e le modalità con le quali il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà di culto, dei diritti sindacali e politici e delle pari opportunità.

Art. 46 Compiti e funzioni dei Responsabili di Settore

1. Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi spettano ai dirigenti o a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali tutti i compiti di

attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, adottati dagli organi di governo dell'Ente di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 47 – Il Segretario Generale –Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Comune ha un Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. In merito alla nomina e alla revoca del Segretario Generale si rinvia alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art.48 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei Responsabili di settore e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario inoltre, in particolare:
- a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - b) Esprime il parere di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 in relazione alle sue competenze nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili di Settore.
 - c) Può presiedere il nucleo di valutazione.
 - d) Presiede le commissioni di gare d'appalto e le commissioni di concorso per la selezione di personale nei casi in cui tali compiti non siano attribuibili al Responsabile di settore competente.
 - e) Dirige l'ufficio per i provvedimenti disciplinari.
 - f) Emette i provvedimenti in materia di mobilità del personale, interna ed esterna, con o senza mutamento del profilo professionale, sentita la Giunta Comunale.

4. Il Segretario Generale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

5. Egli presiede l'ufficio comunale per elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia

necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitogli dal Sindaco.

Art. 49– Vice Segretario Generale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Generale.

2. Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale coadiuvandolo e sostituendolo nell'esercizio delle sue funzioni, nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. La qualifica predetta è attribuita al Dirigente o al Funzionario apicale Responsabile del Settore funzionale amministrativo in possesso di laurea.

4. Lo svolgimento delle funzioni di Vice Segretario Generale non comporta l'abbandono delle funzioni di Responsabile di Settore.

**TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 50 – Ordinamento finanziario del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Il regolamento comunale di contabilità previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, disciplinerà la materia inerente l'ordinamento finanziario del Comune.

Art. 51 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.

Art. 52- Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) Imposte proprie.
- b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali.
- c) Tasse e diritti per servizi pubblici.

- d) Trasferimenti erariali.
- e) Trasferimenti regionali.
- f) Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale.
- g) Risorse per investimenti.
- h) Altre entrate (lasciti, donazioni).
- i) Utili di partecipazione.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

Art. 53- Contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione del Comune si ispira al principio della programmazione. A tal fine l'Ente presenta il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e di previsione finanziaria deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche convenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Dlgs 118/2011 e s.m.i. I termini possono essere differiti con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa, di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore finanziario; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Art. 54 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

4. La Giunta comunale può elaborare su base annuale o pluriennale una rendicontazione sociale delle attività svolte.

Art. 55 - I Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti intervengono i Dirigenti o Responsabili di Settore competenti.

4. Il Segretario Generale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 56 - Revisione economico-finanziaria

1. Gli articoli 234-241 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. disciplinano la figura dell'Organo di revisione economico-finanziario degli enti locali. Ai sensi dell'art. 16 comma 25 del D.L. 138 del 13/08/2011 convertito in legge 148 del 14/09/2011, i Revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.lgs 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori, in conformità alle norme del regolamento contabile, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tale fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione accompagnatoria al bilancio, il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 57 - Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo

economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti Responsabili fanno constatare in un verbale che, insieme alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

Art. 58 – Tesoreria

1. Il Comune ha un proprio servizio di Tesoreria.

2. I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di contabilità, di cui all'art. 51 dello Statuto.

Art. 59 – Responsabilità

1. Per gli Amministratori e per il Personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la responsabilità degli Amministratori e dei Dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui ci sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

TITOLO VIII IL DIFENSORE CIVICO

Art. 60 Compiti e funzioni

1. Il Difensore civico negli enti locali, delineato all'art. 11 del T.U. 267/2000, si configura come portatore di istanze, proteste, lamentele dei cittadini nei loro rapporti con l'amministrazione per ravvicinare le distanze tra amministratori ed amministrati, per superare le incomprensioni tra di essi, per risolvere situazioni nelle quali si registrano abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell'amministrazione nei loro confronti.

2. Il Difensore civico è quindi un organo di garanzia per i cittadini e utenti dell'Amministrazione pubblica. Interviene per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

3. Il Difensore può accedere agli atti d'ufficio relativi alla questione sottopostagli e può

convocare direttamente il responsabile dell'Ufficio interessato. Interviene anche per i procedimenti di accesso ai documenti amministrativi adottati da Comuni privi del Difensore civico.

4. Il Difensore civico non può annullare provvedimenti amministrativi e non rappresenta il cittadino in giudizio. La richiesta di intervento del difensore civico non interrompe i termini per il ricorso al TAR (salvo la lesione del diritto d'accesso), al Consiglio di Stato, al Giudice di Pace, al Tribunale ecc.

5. Il Difensore civico, in virtù della legge 42/2010 art. 186 opera presso l'istituzione provinciale all'interno della quale il Comune è inserito, assumendo così la denominazione di difensore civico territoriale.

TITOLO IX PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61 – Principi

1. Il Comune garantisce e favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale di tutti i cittadini appartenenti alla Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della Comunità.

3. Il Comune attua le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della Comunità.

4. In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., adegua inoltre la propria organizzazione in modo che sia garantito il rispetto dei principi stabiliti dalla suddetta legge.

Art.62- Istituti della partecipazione

1. Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:

- a) La valorizzazione delle libere forme associative.
- b) La promozione degli organismi di partecipazione e di consultazione.
- c) Referendum.
- d) Consiglio comunale dei ragazzi.
- e) Istanze, petizioni e proposte.
- f) Il diritto di azione popolare.
- g) La partecipazione al procedimento amministrativo.
- h) Il diritto di informazione e di accesso agli atti.
- i) Il diritto di accesso alle strutture.
- j) Le assemblee pubbliche.
- k) Le consulte delle associazioni.

Art. 63- Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura e dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.

2. Determina per le associazioni spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle commissioni extraconsiliari ed alle consulte, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; le procedure e le modalità del loro coinvolgimento sono previste dal regolamento consiliare.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione all'Albo Regionale, ogni associazione è tenuta a depositare agli atti della segreteria comunale copia del proprio statuto o atto costitutivo, l'elenco aggiornato dei soci e i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali e depositare annualmente il loro bilancio.

4. Il Comune promuove ed istituisce le consulte delle Associazioni.

Art. 64 - Organismi di partecipazione e di consultazione

1. Il Comune promuove la costituzione di Comitati Territoriali con funzioni di coordinamento delle istanze di partecipazione dei cittadini singoli od associati.

2. Di tali Comitati fanno parte i rappresentanti dei partiti politici presenti nel territorio, ed i presidenti, o loro delegati, delle Associazioni, Enti o Gruppi che operano nella zona e che abbiano depositato in Comune Statuto e cariche elettive.

3. I Comitati territoriali si identificano nelle seguenti zone:

- a) *Concesio-V. Rodolfo, Roncaglie, Campagnola di sopra, Pieve, Cavezzane.*
- b) *Costorio - Codolazza.*
- c) *S. Vigilio.*
- d) *S. Andrea-Cà De Bosio e Campagnola di sotto, Artignago.*
- e) *Stocchetta.*

4. L'Amministrazione Comunale creerà canali privilegiati di informazione con i Comitati territoriali.

5. I rapporti tra Amministrazione e Comitati sono normati da apposito regolamento.

Art. 65 - Referendum

1. Il Comune di Concesio favorisce la consultazione della popolazione attraverso l'istituto del referendum, che può essere consultivo o abrogativo.

2. Il referendum consultivo è ammesso su decisione consiliare, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, compreso il Sindaco, ovvero a richiesta di almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

3. Il referendum abrogativo è ammesso a richiesta del 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali comunali.

4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale.
- b) Regolamento del Consiglio comunale.
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

5. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali.

6. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.

7. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

8. Il Consiglio Comunale fissa in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

9. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

10. Non si procede ad alcun adempimento se alle consultazioni referendarie non ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 66 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, istruzione, rapporti con le organizzazioni poste a tutela dei minori.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 67 - Petizioni

1. Gli elettori singoli o associati del Comune possono rivolgere istanze di petizione sia al Consiglio che alla Giunta con riferimento ai

problemi di rilevanza generale o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. Agli stessi è riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi elettivi proposte o schemi di deliberazione, secondo le rispettive competenze.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la segreteria comunale, che è tenuta a darne immediata comunicazione al Sindaco.

4. L'Organo, che ha per legge e per statuto competenza in ordine alla decisione ed alla risposta, è tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro trenta giorni dalla data di protocollo, apposta a cura dell'ufficio di segreteria sul testo della istanza, della petizione, della proposta di deliberazione.

5. Agli interessati deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni assunte.

Art. 68- Il diritto di azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, (innanzi alle giurisdizioni amministrative), dinanzi al giudice amministrativo e al giudice ordinario le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 69- Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio Comunale e definitivamente stabiliti con regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro sei mesi all'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e

l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al precedente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 70- Diritto di accesso alle strutture

1. Il Comune assicura agli Enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle Associazioni, di cui all'art. 70 dello Statuto, il diritto di accedere alle strutture, ai servizi comunali e ad altri spazi idonei.

2. Il Regolamento, previsto nel precedente art. 76, disciplina le modalità di concessione in uso delle suddette strutture.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 71- Approvazione dello Statuto e sue variazioni

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 72 - Entrata in vigore dello statuto

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto del Comune è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. In prima attuazione, lo Statuto è inviato ad ogni famiglia del Comune di Concesio.
